

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 1

Il presente Regolamento si applica alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi collegiali universitari:

- Consiglio di Amministrazione;
- Senato Accademico
- Consigli di Facoltà;
- Consigli di Corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale se istituiti.

Art. 2

Le elezioni sono indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti una volta sola, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5.

Art. 3

Il numero dei rappresentanti degli studenti in seno a ciascun Organo è così determinato:

Consiglio di Amministrazione: un rappresentante;

Senato Accademico: un rappresentante;

Consigli di Facoltà: tre rappresentanti;

Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale, se istituiti: tre rappresentanti.

Art. 4

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti alle singole facoltà.

Art. 5

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori corso da non più di un anno, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori corso da non più di un anno, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti alle singole facoltà.

Sono ineleggibili gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione, attestante il godimento dei diritti politici.

Art. 6

La presentazione delle candidature deve avvenire mediante deposito in Segreteria Studenti del modulo apposito entro le ore 12.00 del 3° giorno libero antecedente quello fissato per le elezioni; le candidature per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico devono essere sostenute da almeno quaranta firme di studenti aventi l'elettorato attivo apposte in presenza di un Funzionario delegato dal Direttore Amministrativo, apposte sul modulo stesso.

Per le candidature per i Consigli di Facoltà e, se istituiti, per i Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale, il numero di firme necessarie è fissato in venti.

Il funzionario stesso provvede all'identificazione degli studenti sostenitori e del candidato tramite il documento di identità o il libretto universitario.

Nessuno studente può togliere la sottoscrizione effettuata a sostegno di una candidatura.

Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di un candidato, a pena di invalidazione delle sottoscrizioni plurime apposte in violazione del presente divieto. L'invalidazione delle sottoscrizioni comporta l'invalidazione della candidatura o delle candidature nelle quali le sottoscrizioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento delle firme di presentazione previste.

L'accettazione dell'elettorato passivo deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal candidato. Tale accettazione non può essere revocata, salvo che per gravi motivi.

Al momento dell'accettazione della candidature, il candidato indica una terna di nomi per il sorteggio degli scrutatori di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Per l'attuazione del presente Regolamento è costituito, con Decreto del Rettore, un Ufficio Elettorale Centrale composto da:

- il Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- il Direttore Generale o un suo delegato con funzioni di Vice Presidente;
- un Funzionario dell'Amministrazione.

L'Ufficio Elettorale Centrale esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento, coordinando e garantendo il libero svolgimento della campagna elettorale e delle successive operazioni di voto e provvedendo, senza dilazioni, alla decisione in ordine ad ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori o dei componenti del seggio.

Esso inoltre tiene a disposizione degli elettori un elenco delle candidature concorrenti depositate presso detto Ufficio e provvede al reperimento di spazi per l'affissione dei manifesti, distribuendoli in eguale misura alle singole candidature.

L'ufficio elettorale provvede, infine, alla predisposizione delle schede per lo svolgimento dell'elezione e alla loro vidimazione. Le schede predisposte per una elezione e non utilizzate dovranno essere conservate insieme agli atti dell'elezione stessa.

Art. 8

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto ed a garanzia della sua libertà e segretezza, su proposta dell'Ufficio Elettorale Centrale, sono costituiti, con Decreto del Rettore, uno o più seggi elettorali.

Ciascun seggio elettorale è composto da:

- un funzionario dell'Amministrazione con funzioni di Presidente;
- due dipendenti dell'Amministrazione, dei quali uno assume la funzione di Vice Presidente e l'altro quella di Segretario;
- due studenti scelti per sorteggio tra le terne di nomi di cui al precedente art. 6 e due studenti scrutatori supplenti per far fronte ad eventuali impedimenti degli scrutatori effettivi.

Art. 9

Per votare, l'elettore deve presentarsi al seggio munito del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento, idoneo ad accertare la sua identità personale.

Il Presidente fa accertare che il nominativo dell'elettore sia incluso nel registro dei votanti e fa apporre la firma sullo stesso registro. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso in tale registro, potrà comunque esercitare il diritto di voto esibendo una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università Carlo Cattaneo - LIUC, rilasciata dai competenti uffici di Segreteria.

Sarà cura del Presidente del seggio ritirare tale dichiarazione ed inserire il nominativo dello studente in calce all'elenco dei votanti.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, consegna all'elettore la scheda cui ha diritto, in precedenza vidimata dallo stesso Presidente o dal Segretario.

Per esprimere il proprio voto, l'elettore deve apporre un segno di croce, con la matita fornitagli dal seggio, sulla candidatura prescelta.

L'elettore riconsegna quindi la scheda, opportunamente piegata, al Presidente che provvede all'introduzione in apposite urne. Il Presidente fa annotare sul registro dei votanti l'avvenuta votazione e contestualmente restituisce all'elettorato il documento di riconoscimento.

Art. 10

Le elezioni si svolgono in una sola giornata e i seggi elettorali rimangono aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti nei locali dei seggi possono esercitare il diritto di voto.

Nel giorno delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda.

Gravi violazioni del divieto di cui sopra potranno comportare l'esclusione della candidatura a favore della quale sia stata effettuata la propaganda.

Art. 11

Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

In caso di contestazione di un voto, il Presidente può deciderne provvisoriamente l'assegnazione. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. L'Ufficio Elettorale Centrale decide nel merito, provvedendo all'assegnazione definitiva.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i verbali delle operazioni di voto, unitamente alle schede votate, all'Ufficio Elettorale Centrale, che delibera sulle eventuali contestazioni.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Qualora le operazioni di scrutinio non dovessero essere ultimate entro le ore 20.30, le stesse saranno sospese e riprenderanno il giorno successivo alle ore 9.00.

Il Presidente impartisce le opportune disposizioni per la vigilanza delle urne e del materiale durante la chiusura.

Art. 12

Risulta eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria o, in subordine, il candidato più anziano di età.

Il Rettore, con proprio Decreto affisso all'Albo Ufficiale dell'Università, proclama l'esito delle votazioni.

Art. 13

Il mandato degli eletti cessa con la proclamazione dei nuovi eletti nel mandato successivo.

Lo studente eletto contemporaneamente in più Organi deve, entro i dieci giorni successivi la data del Decreto rettorale di proclamazione, optare per un unico Organo collegiale. Nei rimanenti Organi subentrerà il primo dei non eletti. L'opzione deve essere esercitata con lettera al Rettore che deve pervenire entro i termini indicati. In caso di mancata opzione entro i termini indicati, l'eletto decade da tutti gli Organi collegiali.

In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, di sue dimissioni o di morte, all'eletto subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.

I rappresentanti degli studenti che conseguono la Laurea decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.

In caso di esaurimento, entro trenta giorni, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 14

Contro i risultati, proclamati ai termini dell'art. 12, può essere proposto ricorso entro dieci giorni dalla sua proclamazione all'Ufficio Elettorale Centrale, che decide entro i successivi dieci

giorni e contro questa ultima, pronuncia in appello il Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC che deciderà, in via definitiva, entro trenta giorni dalla pronuncia dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Alle suddette decisioni verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

Art. 15

Nel caso in cui vengano istituiti all'interno delle Facoltà Consigli di Corsi di laurea, e/o di laurea specialistica e/o di laurea magistrale, il numero dei rappresentanti degli studenti in tali organi è determinato in numero di tre.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alla data delle votazioni ai rispettivi Corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso, o fuori corso da non più di un anno, alla data delle votazioni ai rispettivi Corsi di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale

In sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli suddetti, fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Art. 16

Nel caso in cui vengano istituite nuove Facoltà, in sede di prima applicazione, le elezioni dovranno essere indette con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, entro 15 giorni dall'istituzione dei Consigli suddetti, fissando la data delle elezioni in data compresa fra 30 e 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.